

**Protocollo d'intesa
Tra**

La Procura della Repubblica di Cagliari rappresentata nella qualità di Procuratore della Repubblica dal Dottor Rodolfo Maria Sabelli

E

La Direzione Regionale I.N.A.I.L. per la Sardegna rappresentata dal Direttore Regionale Dottor Alfredo Nicifero

PREMESSO CHE

- Tra la Procura della Repubblica di Cagliari e la Direzione regionale I.N.A.I.L. della Sardegna da anni sono in vigore convenzioni finalizzate alla reciproca collaborazione e ottimizzazione delle procedure in materia di sicurezza lavoro per le parti di comune interesse, relative ai reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose in violazione della normativa per la sicurezza sul lavoro e relativa prevenzione;
- Poiché la convenzione sottoscritta nell'aprile 2020 è venuta a scadere, gli Uffici in intestazione intendono rinnovarla per il proficuo apporto di conoscenza e scambio informazioni, per le quali era stato previsto l'accesso diretto di funzionario I.N.A.I.L. ai registri informatici, in modo da consentire tempestivi aggiornamenti sullo stato dei procedimenti nelle materie sopra dette e più in generale per tutti i profili di competenza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, tipologia e modalità che si intendono confermare con precisazioni aggiuntive, sempre nell'ottica del miglioramento del servizio;
- A tal proposito, la precedente convenzione in fase di rinnovo prevedeva espressamente solo la consultazione per i procedimenti nei quali il Pubblico Ministero avesse già esercitato l'azione penale, al fine di ottimizzare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 61, D. Lgs. 81 cit., peraltro sulla base dell'esperienza maturata nella fase di consultazione è opportuno e necessario autorizzare espressamente la consultazione anche per i procedimenti ancora in fase di indagine, al fine di consentire all' I.N.A.I.L. di esercitare le azioni di regresso o surroga anche anticipatamente rispetto all'esercizio dell'azione penale;
- Pertanto, quale forma di mantenimento e sviluppo dell'attività condivisa già in essere e nello spirito di leale collaborazione nell'ambito della amministrazione pubblica dello Stato;

Le parti

CONCORDANO e STIPULANO quanto segue

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto)

Il presente Protocollo ha per oggetto lo scambio di notizie e di informazioni riguardanti lo stato dell'azione penale eventualmente avviata in conseguenza di casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

Art. 3 (modalità di gestione dei flussi comunicativi)

- 1) L'I.N.A.I.L. comunica alla Procura della Repubblica di Cagliari i nominativi del proprio personale autorizzato ad accedere presso gli uffici della Procura per acquisire notizie, informazioni, documentazione riguardante lo stato dei procedimenti penali eventualmente avviati in conseguenza di casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.
- 2) La Procura della Repubblica fornisce al personale dell'I.N.A.I.L. come sopra individuato, le credenziali necessarie per l'accesso al sistema informatico dal quale acquisire direttamente le notizie, le informazioni e la documentazione utile per l'avvio e la gestione delle azioni di rivalsa.
- 3) In relazione al punto precedente, al fine di evitare consultazioni di dati non inerenti le finalità per le quali si autorizza l'accesso, il personale addetto alla tenuta informatica dei registri della Procura ha provveduto a limitare l'accesso ai registri delle notizie di reato al personale addetto INAIL unicamente ai titoli di reato di interesse (art. 589 + 590 cod. pen. con violazione delle norme in materie di sicurezza lavoro) e/o a quelli in cui nel campo persone offese sia indicata l'INAIL;
- 4) La password di accesso consente pertanto unicamente la visione dei fascicoli con le caratteristiche indicate.
- 5) Il personale dell'I.N.A.I.L. si impegna, anche sottoscrivendo apposito atto vincolante, a mantenere la riservatezza sulle informazioni e notizie acquisite nel corso dell'attività di cui al presente Protocollo di Intesa e ad utilizzarle per finalità esclusivamente istituzionali.
- 6) La Procura della Repubblica si impegna a mettere a disposizione del personale I.N.A.I.L., come sopra individuato, una postazione di lavoro, munita di personal computer collegato in rete dal quale accedere agli archivi informatici per acquisire le notizie, le informazioni e la documentazione necessaria per le attività istituzionali dell'I.N.A.I.L.;
- 7) I documenti necessari a fini dell'avvio e/o del proseguo dell'azioni di surroga potranno essere salvati, in formato digitale, su supporti messi a disposizione dall'I.N.A.I.L..
- 8) Gli accessi presso gli uffici della Procura della Repubblica, da realizzarsi in linea di massima a cadenza quindicinale, in base alle esigenze dell' INAIL, non dovranno essere concordati di volta in

volta, sarà sufficiente dare un preavviso di un giorno; in occasione dell'accesso, l'incaricato INAIL comunicherà al referente della Procura l'elenco dei Procedimenti e/o dei nominativi che consulerà.

- 9) La consultazione avverrà digitando nel campo persona offesa il nominativo del lavoratore infortunato o deceduto, il registro informatico fornirà tutti i dati necessari che possono essere consultati ed e acquisiti dall' I.N.A.I.L.;
- 10) Qualora i dati acquisiti riguardino procedimenti per i quali sia già stata esercitata l'azione penale il loro utilizzo da parte di I.N.A.I.L. è consentito senza ulteriori specificazioni o richieste autorizzative per le finalità d'istituto anche ai fini della partecipazione al procedimento penale;
- 11) Qualora invece i dati acquisiti riguardino procedimenti ancora in fase di indagine, il loro utilizzo in qualunque sede è subordinato al nullaosta del Pubblico Ministero titolare.

Art. 4 (Referenti)

Le parti del presente Protocollo d'Intesa individuano quali referenti:

Per la Procura della Repubblica

Dottorssa Danila SIMBULA, danila.simbula@giustizia.it,

Per l'I.N.A.I.L.

Pes Corrado - c.pes@inail.it; Tel. 070 6052 418

Impegnandosi a comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni

Art. 5 (Durata)

Il presente documento ha durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza con nuova convenzione.

Art. 6(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente Protocollo d'Intesa, si fa integrale rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

Per l'I.N.A.I.L.

Il Direttore Regionale

Cagliari, 21 febbraio 2024

Per la Procura della Repubblica
Il Procuratore

